



L'anno duemilaundici, addì **3 maggio** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 29871 del 28 aprile 2011, il cui ordine del giorno è stato integrato con nota prot. 30360 del 2 maggio 2011, nell'Aula Organi Collegiali, si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....**o m i s s i s**

Sono presenti: il Rettore, prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: prof. Francesco Avallone, prof. Stefano Biagioni, prof. Attilio Celant, prof. Mario Caravale prof. Fabrizio Vestroni, prof. Renato Masiani, prof.ssa Luigia Carlucci Aiello, prof. Piero Negrini, prof.ssa Marta Fattori, prof. Gianluigi Rossi, prof. Vincenzo Ziparo, prof. Eugenio Gaudio, prof. Adriano Redler, prof. Vincenzo Nesi, prof. Fabrizio Orlandi, prof.ssa Marina Righetti, prof. Giuseppe Santoro Passarelli (entra alle ore 16.50), prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Guido Valesini, prof. Marcello Scalzo, prof. Francesco Quaglia, prof. Pierluigi Valenza, prof. Andrea Magri, prof. Davide Antonio Ragozzino, prof. Alfredo Antonaci, prof. Felice Cerreto, prof.ssa Adelina Maria Teresa Borruto, prof. Giorgio Piras, prof. Fabio Giglioni (entra alle ore 17.20), prof. Massimo Realacci, prof. Enrico Fiori, sig. Beniamino Altezza, sig. Livio Orsini, sig. Pasquale De Lorenzo, sig. Alessandro Delli Poggi, sig. Fabrizio Fioravanti, sig. Giuseppe Rodà, arch. Barberio dott. Paolo Piccini, dott. Giuseppe Alessio Messano, dott. Francesco Mellace e il Direttore Generale Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

Assistono i Prorettori: prof. Bartolomeo Azzaro, prof.ssa Tiziana Catarci, prof. Federico Masini e prof. Giancarlo Ruocco.

Assenti: sig. Vito Trinchieri.

Il Rettore, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....**o m i s s i s**



Senato
Accademico
Seduta del

- 3 MAG. 2011

Il Responsabile del Settore
Affari Generali
Dott.ssa Silvana Paggiassi

MODIFICHE STATUTO SAPIENZA: ISTITUZIONE DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA, INTRODUZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG), RICONFIGURAZIONE DEL CENTRO DI SPESA AD ORDINAMENTO SPECIALE INFOSAPIENZA, AFFIDAMENTI PATROCINI LEGALI, RIDEFINIZIONE MACROAREE

Il Presidente sottopone all'attenzione del Senato la seguente relazione predisposta dalla Ripartizione I Affari Generali.

Si rammenta che il Senato Accademico, nella seduta del 12 aprile 2011, ha approvato le modifiche allo Statuto della Sapienza attualmente vigente, relativamente ai seguenti argomenti: istituzione del Collegio di disciplina; istituzione del Comitato unico di garanzia (CUG), riconfigurazione del Centro di spesa InfoSapienza.

Nella seduta del 19 aprile 2011, il Consiglio di Amministrazione, al quale sono state sottoposte le citate modifiche statutarie deliberate dal Senato, le ha approvate, con le modifiche contrassegnate in grassetto, come di seguito riportato.

Nella stessa seduta è stata sottoposta al Consiglio, e dallo stesso approvata, l'ulteriore modifica, proposta dalla Commissione per la revisione dello Statuto nella riunione dell'11 aprile 2011, e concernente l'affidamento dei patrocini legali dell'Università.

1. Istituzione del Collegio di disciplina

- **Dopo l'art. 6, viene inserito il seguente art. 6bis:**

**Art. 6 bis
Collegio di disciplina**

1. *E' istituito il Collegio di disciplina di Sapienza. Esso è competente per tutti i procedimenti di disciplina relativi ai professori ordinari, associati e ai ricercatori.*
2. *Il Collegio di disciplina di Sapienza è composto da 3 professori ordinari, 3 professori associati e 3 ricercatori, quali membri effettivi, e da altrettanti supplenti, tutti in regime di tempo pieno. Il Rettore presenta una lista di 18 eleggibili per ciascuna categoria di docenti sulla base di nominativi proposti dai Dipartimenti.*
3. *Il Senato Accademico designa, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, 3 membri effettivi e 3 supplenti per ciascuna categoria.*
4. *Il Collegio è presieduto da un docente universitario eletto tra i suoi componenti a maggioranza assoluta. Il mandato dei componenti del Collegio di disciplina è di quattro anni e non è consecutivamente rinnovabile.*
5. *Il procedimento di disciplina è promosso dal Rettore.*
6. *Il Collegio di disciplina svolge la fase istruttoria del procedimento e decide, entro trenta giorni, circa la responsabilità del docente sottoposto a procedimento e circa la sanzione nei suoi confronti, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una*

Il Dirigente
Dott. Andrea BONOMOLO

7



Senato
Accademico
Seduta del

1-3 MAR 2011

Il Responsabile del Settore
Affari Generali
Dott.ssa Silvana Paggirosi

uw

RIPARTIZIONE I - AFFARI GENERALI
Il Dirigente
Dott. Andrea BONOMOLO

sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, anche a seguito di rilevante violazione del codice etico. Resta ferma la competenza del Rettore in merito alla cognizione di fatti che possano dar luogo all'irrogazione della censura.

7. In caso di assenza di uno o più membri effettivi, subentrano i membri supplenti.

8. In caso di rinvio del procedimento ad una nuova seduta il Collegio di disciplina prosegue la propria attività fino alla decisione, con la stessa composizione della prima seduta.

9. Il Collegio di disciplina convoca il docente sottoposto a procedimento, che può farsi assistere da un collega o da un avvocato di sua fiducia.

10. Il docente sottoposto a procedimento penale e colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio. In tutti gli altri casi il Collegio di disciplina può proporre la sospensione dal servizio del docente sottoposto a procedimento penale e rinviato a giudizio per fatti di particolare gravità. Il Collegio può, altresì, proporre la sospensione del docente sottoposto a procedimento disciplinare per violazioni particolarmente gravi dei doveri d'ufficio. In questi casi il Collegio propone un tempo determinato per la durata della sospensione in base alla normativa vigente. In caso di rinvio a giudizio del docente nell'ambito di un procedimento penale, si sospende, fino alla pronuncia della sentenza definitiva, il procedimento disciplinare iniziato per gli stessi fatti. La sospensione interrompe la decorrenza dei termini di cui all'art. 10 della legge 240/2010.

11. Il regolamento interno del Collegio di disciplina è approvato dal Senato Accademico.

• **All'art. 27, dopo il comma 6 è inserito il comma 6bis**

6bis. Nelle more dell'istituzione del Collegio di disciplina, di cui all'art. 6bis del presente Statuto, nei casi in cui il Rettore abbia conoscenza di fatti disciplinarmente rilevanti, che possano dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, ivi compresi quelli disciplinati dall'art. 5, comma 14, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, i termini previsti dall'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono sospesi fino alla costituzione del Collegio di disciplina. A tal fine, il Rettore avvia il procedimento disciplinare nei confronti del professore o del ricercatore e, contestualmente, lo informa che i termini del procedimento sono sospesi fino alla costituzione del suddetto Collegio.

2. Istituzione del Comitato unico di garanzia (CUG)

• **Dopo l'art. 22, è inserito il seguente art. 22bis:**

Art. 22 bis

Comitato unico di garanzia – CUG

1. È istituito il Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che sostituisce e integra le competenze e le funzioni del Comitato Pari Opportunità e del Comitato Paritetico sul fenomeno del Mobbing. Esso viene rinnovato ogni quattro anni.



Senato
Accademico

Seduta del

31 3 MAG. 2011

Il Responsabile del Settore
Affari Generali
Dott. ssa Silvana Paggiosci

uw

RIPARTIZIONE I - AFFARI GENERALI
Il Dirigente
Dott. Andrea BONOMOLO

2. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità.
3. Il CUG si propone di promuovere, nell'ambito del lavoro pubblico, un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di parità e di pari opportunità e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione dei lavoratori e delle lavoratrici.
4. Il Comitato è costituito con provvedimento del Direttore Generale, ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, firmatarie dell'ultimo Contratto collettivo nazionale di lavoro e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambe le rappresentanze. Il Presidente del CUG è designato dall'Amministrazione.
5. Il Presidente e i componenti devono essere individuati tra persone dotate di requisiti di professionalità, esperienza, attitudine, anche maturati in organismi analoghi.
6. Il CUG, entro 60 giorni dalla sua costituzione, adotta un regolamento per la disciplina delle competenze assegnate allo stesso dalla legge e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché delle proprie modalità di funzionamento.
7. Per gli studenti restano salve le competenze del Garante degli studenti dell'Università e di ciascuna Facoltà previste dall'art. 5, comma 5, del presente Statuto.
8. Per il personale docente si rinvia alle competenze del Senato Accademico e alle vigenti disposizioni legislative in materia.
9. Ferme restando le competenze del Senato Accademico e le vigenti disposizioni legislative in materia, il Rettore istituisce un Comitato avente le medesime competenze per il personale docente; **il Rettore può costituire, eventualmente, un Comitato per gli studenti.**
10. Per la valutazione di problemi di particolare rilevanza nelle materie di cui ai commi 1, 2 e 3, il CUG e il Comitato previsto al comma 9 possono riunirsi congiuntamente.

3. Riconfigurazione del Centro di spesa autonomo InfoSapienza

- **Dopo il comma 3 dell'art. 11, sono inseriti i seguenti commi 3bis e 3ter:**

3bis. Ai fini di un'efficace programmazione, organizzazione e sviluppo di particolari servizi di interesse generale dell'Ateneo, oltre alle tipologie di Centri previsti dal precedente comma 1, possono essere, altresì, istituiti Centri di spesa autonomi, disciplinati da appositi Regolamenti approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. Ai Centri previsti dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del vigente Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3ter. Nell'ambito dei Centri previsti dal comma precedente, Infosapienza è un Centro di spesa autonomo ad ordinamento speciale, con funzioni di programmazione e sviluppo tecnologico, finalizzato all'Information Communication Technology della Sapienza. **Il Centro di spesa è diretto, per gli aspetti di indirizzo e programmazione, da un**



Senato
Accademico
Seduta del

1-3 MAG. 2011

Il Responsabile del Settore
Affari Generali
Dott.ssa Silvana Paggirossi

uw

RIPARTIZIONE I - AFFARI GENERALI
Il Dirigente
Dott. Andrea BONOMOLO

delegato del Rettore, coadiuvato a titolo consultivo da un comitato, ed ha un Dirigente responsabile tecnico-amministrativo, nominato dal Direttore generale. Essi hanno, rispettivamente, capacità progettuale e gestionale tecnico-amministrativa. Il Centro formula un piano di spesa nell'ambito dello stanziamento annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione e predispone, alla fine dell'anno finanziario, una relazione generale delle attività, degli investimenti e delle spese.

- **All'art. 20, dopo il comma 2, il comma 3 è abrogato, di conseguenza i commi successivi assumono la numerazione progressiva da 3 a 8.**

4. Affidamento dei patrocinii legali dell'Università

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6672, del 23.03.2011, ha confermato il precedente orientamento giurisprudenziale (Cass. Civile n. 10700/2006) secondo cui l'Università, con apposita delibera motivata, anziché avvalersi del patrocinio autorizzato dell'Avvocatura dello Stato, può conferire mandato alle liti ad avvocati interni o del libero foro. Tuttavia, in difetto di norme statutarie al riguardo, la Cassazione non ritiene sufficiente un decreto motivato del Rettore, in qualità di rappresentante legale, bensì esige una apposita e motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 43, quarto comma, R.D. n. 1611/1933, in assenza della quale verrebbe meno in capo al patrocinatore lo ius postulandi.

Per quanto precede, fermo restando il patrocinio autorizzato dell'Avvocatura dello Stato in virtù dell'art. 56 del R.D. n. 1592/1933, si rende necessario prevedere nello Statuto l'organo competente ad adottare il provvedimento motivato del conferimento del mandato di rappresentanza e difesa in giudizio, laddove l'Ateneo ritenga opportuno avvalersi degli avvocati dell'Ufficio legale interno e/o del foro libero, in luogo dell'Avvocatura stessa.

Le modifiche proposte sono coerenti con quanto disposto dall'art. 16, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 165/2001, il quale, nell'ambito del potere gestionale del Direttore Generale, attribuisce a quest'ultimo la competenza a "promuove e resistere alle liti" e "di conciliare e transigere". Il Direttore Generale, in buona sostanza, manifesta la volontà dell'Amministrazione di conferire il "mandato" di patrocinio agli avvocati dell'Ufficio legale interno e/o ai professionisti del libero foro; in caso di conferimento del mandato all'avvocato del libero foro, verifica anche la copertura di spesa. Il Rettore, quale rappresentante legale dell'Ateneo, conferisce la procura alle liti agli avvocati dell'Ufficio legale interno e/o ai professionisti del libero foro, previa motivata disposizione del Direttore generale.

- **Il comma 5, dell'art 2, è sostituito come segue:**



Senato

Accademico

Seduta del

3 MAG. 2011

Il Responsabile del Settore
Affari Generali
Dott.ssa Silvana Paggiassi

uw

RIPARTIZIONE I - AFFARI GENERALI
Il Dirigente
Dott. Andrea BONOMOLO

"5. La "Sapienza", con apposita e motivata disposizione del Direttore generale, stabilisce autonomamente, in base a valutazioni discrezionali di opportunità e convenienza, se avvalersi del patrocinio degli avvocati dell'Ufficio legale interno di Ateneo, ovvero di professionisti del libero Foro, in luogo dell'Avvocatura dello Stato, secondo le procedure in uso e nel rispetto della normativa vigente".

- Il comma 2, dell'art. 13, è integrato dalla seguente lettera l):

"l) conferisce, quale rappresentante legale, previa motivata disposizione del Direttore generale, procura alle liti agli avvocati dell'Ufficio legale interno di Ateneo e ai professionisti del libero foro".

- Il comma 8, dell'art. 20, è integrato, dopo le parole "conto consuntivo dell'Università", come segue:

"ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con motivata disposizione, promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e di transigere;"

Il Consiglio di Amministrazione, nella stessa seduta, ha inoltre deliberato di autorizzare il Rettore a dare corso alle modifiche finalizzate sia a precisare nello Statuto che le macro-aree sono formate da Dipartimenti anziché da settori scientifico-disciplinari, sia ad espungere, nelle parti in cui le macro-aree sono riferite ai settori scientifico-disciplinari, tale connotazione.

L'Amministrazione ha ulteriormente chiarito, di concerto con il Coordinatore del Comitato ristretto della Commissione per la revisione dello Statuto d'Ateneo, gli aspetti che sono emersi nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del 19.04.2011, in ordine agli organi competenti all'assunzione della decisione relativa al procedimento disciplinare, come da testo normativo di seguito riportato, con evidenziazione in grassetto delle integrazioni.

Art. 6 bis

Collegio di disciplina

1. E' istituito il Collegio di disciplina di Sapienza. Esso è competente per tutti i procedimenti di disciplina relativi ai professori ordinari, associati e ai ricercatori.
2. Il Collegio di disciplina di Sapienza è composto da 3 professori ordinari, 3 professori associati e 3 ricercatori, quali membri effettivi, e da altrettanti supplenti, tutti in regime di tempo pieno. Il Rettore presenta una lista di 18 eleggibili per ciascuna categoria di docenti sulla base di nominativi proposti dai Dipartimenti.
3. Il Senato Accademico designa, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, 3 membri effettivi e 3 supplenti per ciascuna categoria.
4. Il Collegio è presieduto da un docente universitario eletto tra i suoi componenti a maggioranza assoluta. Il mandato dei componenti del Collegio di disciplina è di quattro anni e non è consecutivamente rinnovabile.



Senato
Accademico

Seduta del

3 MAG. 2011

Il Responsabile del Settore
Affari Generali
Dott.ssa Silvana Paggiassi

Uw

RIPARTIZIONE I - AFFARI GENERALI
Il Dirigente
Dott. Andrea BONOMOLO

5. Il procedimento di disciplina è promosso dal Rettore.

6. Il Collegio di disciplina svolge la fase istruttoria del procedimento e decide, entro trenta giorni, circa la responsabilità del docente sottoposto a procedimento e circa la sanzione nei suoi confronti, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, anche a seguito di rilevante violazione del codice etico. **Entro 30 giorni dalla ricezione degli atti, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione, conformemente a quanto stabilito dal Collegio di disciplina.** Resta ferma la competenza del Rettore in merito alla cognizione di fatti che possano dar luogo all'irrogazione della censura.

7. In caso di assenza di uno o più membri effettivi, subentrano i membri supplenti.

8. In caso di rinvio del procedimento ad una nuova seduta il Collegio di disciplina prosegue la propria attività fino alla decisione, con la stessa composizione della prima seduta.

9. Il Collegio di disciplina convoca il docente sottoposto a procedimento, che può farsi assistere da un collega o da un avvocato di sua fiducia.

10. Il docente sottoposto a procedimento penale e colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio **con delibera del Consiglio di Amministrazione.** In tutti gli altri casi il Collegio di disciplina può proporre **al Consiglio di Amministrazione** la sospensione dal servizio del docente sottoposto a procedimento penale e rinviato a giudizio per fatti di particolare gravità. Il Collegio può, altresì, proporre **al Consiglio di Amministrazione** la sospensione del docente sottoposto a procedimento disciplinare per violazioni particolarmente gravi dei doveri d'ufficio. In questi casi il Collegio propone un tempo determinato per la durata della sospensione in base alla normativa vigente. In caso di rinvio a giudizio del docente nell'ambito di un procedimento penale, si sospende, fino alla pronuncia della sentenza definitiva, il procedimento disciplinare iniziato per gli stessi fatti. La sospensione interrompe la decorrenza dei termini di cui all'art. 10 della legge 240/2010.

11. Il regolamento interno del Collegio di disciplina è approvato dal Senato Accademico.

Tutto ciò premesso, il Presidente invita il Senato Accademico a deliberare in merito alle modifiche statutarie approvate dal Consiglio di Amministrazione in tema di istituzione del Collegio di disciplina; istituzione del Comitato unico di garanzia (CUG), riconfigurazione del Centro di spesa InfoSapienza e affidamento dei patrocini legali dell'Università.

Il Presidente invita, inoltre, il Senato a formulare le modifiche finalizzate a precisare nello Statuto che le macro-aree sono formate da Dipartimenti aventi finalità didattico-scientifiche affini, espungendo, quindi, nelle parti in cui le macroaree sono riferite ai settori scientifico-disciplinari, tale connotazione.

Allegati in visione:

1. Delibera del C.d.A. del 19.04.2011



- 3 MAG. 2011

- ❖ Il Presidente pone in votazione le modifiche di Statuto riguardanti l'Istituzione del Collegio di disciplina, l'Istituzione del Comitato unico di garanzia (CUG), la Riconfigurazione del Centro di Spesa autonomo InfoSapienza e la Ridefinizione delle Macroaree.

IL SENATO ACCADEMICO

VISTO	il vigente Statuto emanato con D.R. n. 545 del 4 agosto 2010;
VISTA	la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO	l'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
VISTA	la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011;
VISTO	il Decreto rettorale n. 661 del 3.03.2011 di istituzione della Commissione per la revisione dello Statuto d'Ateneo;
VISTA	la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.03.2011;
VISTO	il verbale del Collegio dei sindaci n. 580 del 20.03.2011;
VISTA	la propria delibera dell'8.03.2011;
VISTA	la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15.03.2011;
VISTA	la propria delibera del 12.04.2011;
VISTA	la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19.04.2011;
UDITA	la relazione del Presidente;
TENUTO CONTO	di quanto emerso nel corso del dibattito,

Componenti 43, maggioranza assoluta 22, presenti e votanti 38: con 37 voti favorevoli del Rettore e dei prof.ri Biagioni, Avallone, Masiani, Vestroni, Carlucci Aiello, Negrini, Fattori, Rossi, Redler, Ziparo, Gaudio, Nesi, Orlandi, Righetti, Santoro Passarelli, Baumgartner, Valesini, Scalzo, Quaglia, Valenza, Ragozzino, Antonaci, Cerreto, Borruto, Piras, Giglioni, Fiori, Realacci, dei sig.ri Altezza, Orsini, De Lorenzo, Delli Poggi, Rodà, arch. Barberio, dott.ri Mellace e Messano e 1 astensione del sig. Fioravanti.

DELIBERA

di approvare le seguenti modifiche di Statuto:

1. Istituzione del Collegio di disciplina

- Dopo l'art. 6, viene inserito il seguente art. 6bis:



- 3 MAG. 2011

Art. 6 bis
Collegio di disciplina

1. *È istituito il Collegio di disciplina di Sapienza. Esso è competente per tutti i procedimenti di disciplina relativi ai professori ordinari, associati e ai ricercatori.*
2. *Il Collegio di disciplina di Sapienza è composto da 3 professori ordinari, 3 professori associati e 3 ricercatori, quali membri effettivi, e da altrettanti supplenti, tutti in regime di tempo pieno. Il Rettore presenta una lista di 18 eleggibili per ciascuna categoria di docenti sulla base di nominativi proposti dai Dipartimenti.*
3. *Il Senato Accademico designa, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, 3 membri effettivi e 3 supplenti per ciascuna categoria.*
4. *Il Collegio è presieduto da un docente universitario eletto tra i suoi componenti a maggioranza assoluta. Il mandato dei componenti del Collegio di disciplina è di quattro anni e non è consecutivamente rinnovabile.*
5. *Il procedimento di disciplina è promosso dal Rettore.*
6. *Il Collegio di disciplina svolge la fase istruttoria del procedimento e decide, entro trenta giorni, circa la responsabilità del docente sottoposto a procedimento e circa la sanzione nei suoi confronti, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, anche a seguito di rilevante violazione del codice etico. Entro 30 giorni dalla ricezione degli atti, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione, conformemente a quanto stabilito dal Collegio di disciplina. Resta ferma la competenza del Rettore in merito alla cognizione di fatti che possano dar luogo all'irrogazione della censura.*
7. *In caso di assenza di uno o più membri effettivi, subentrano i membri supplenti.*
8. *In caso di rinvio del procedimento ad una nuova seduta il Collegio di disciplina prosegue la propria attività fino alla decisione, con la stessa composizione della prima seduta.*
9. *Il Collegio di disciplina convoca il docente sottoposto a procedimento, che può farsi assistere da un collega o da un avvocato di sua fiducia.*
10. *Il docente sottoposto a procedimento penale e colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con delibera del Consiglio di Amministrazione. In tutti gli altri casi il Collegio di disciplina può proporre al Consiglio di Amministrazione la sospensione dal servizio del docente sottoposto a procedimento penale e rinviato a giudizio per fatti di particolare gravità. Il Collegio può, altresì, proporre al Consiglio di Amministrazione la sospensione del docente sottoposto a procedimento disciplinare per violazioni particolarmente gravi dei doveri*



- 3 MAG. 2011

d'ufficio. In questi casi il Collegio propone un tempo determinato per la durata della sospensione in base alla normativa vigente. In caso di rinvio a giudizio del docente nell'ambito di un procedimento penale, si sospende, fino alla pronunzia della sentenza definitiva, il procedimento disciplinare iniziato per gli stessi fatti. La sospensione interrompe la decorrenza dei termini di cui all'art. 10 della legge 240/2010.

11. Il regolamento interno del Collegio di disciplina è approvato dal Senato Accademico.

• **All'art. 27, dopo il comma 6 è inserito il comma 6bis**

6bis. Nelle more dell'istituzione del Collegio di disciplina, di cui all'art. 6bis del presente Statuto, nei casi in cui il Rettore abbia conoscenza di fatti disciplinarmente rilevanti, che possano dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, ivi compresi quelli disciplinati dall'art. 5, comma 14, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, i termini previsti dall'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono sospesi fino alla costituzione del Collegio di disciplina. A tal fine, il Rettore avvia il procedimento disciplinare nei confronti del professore o del ricercatore e, contestualmente, lo informa che i termini del procedimento sono sospesi fino alla costituzione del suddetto Collegio.

2. Istituzione del Comitato unico di garanzia (CUG)

a. Dopo l'art. 22, è inserito il seguente art. 22bis:

Art. 22 bis

Comitato unico di garanzia – CUG

1. È istituito il Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che sostituisce e integra le competenze e le funzioni del Comitato Pari Opportunità e del Comitato Paritetico sul fenomeno del Mobbing. Esso viene rinnovato ogni quattro anni.

2. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità.

3. Il CUG si propone di promuovere, nell'ambito del lavoro pubblico, un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di parità e di pari opportunità e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione dei lavoratori e delle lavoratrici.

4. Il Comitato è costituito con provvedimento del Direttore Generale, ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, firmatarie dell'ultimo Contratto collettivo nazionale di lavoro e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione, nonché da altrettanti



3 MAG. 2011

componenti supplenti assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambe le rappresentanze. Il Presidente del CUG è designato dall'Amministrazione.

5. Il Presidente e i componenti devono essere individuati tra persone dotate di requisiti di professionalità, esperienza, attitudine, anche maturati in organismi analoghi.

6. Il CUG, entro 60 giorni dalla sua costituzione, adotta un regolamento per la disciplina delle competenze assegnate allo stesso dalla legge e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché delle proprie modalità di funzionamento.

7. Per gli studenti restano salve le competenze del Garante degli studenti dell'Università e di ciascuna Facoltà previste dall'art. 5, comma 5, del presente Statuto.

8. Per il personale docente si rinvia alle competenze del Senato Accademico e alle vigenti disposizioni legislative in materia.

9. Ferme restando le competenze del Senato Accademico e le vigenti disposizioni legislative in materia, il Rettore istituisce un Comitato avente le medesime competenze per il personale docente; il Rettore può costituire, eventualmente, un Comitato per gli studenti.

10. Per la valutazione di problemi di particolare rilevanza nelle materie di cui ai commi 1, 2 e 3, il CUG e il Comitato previsto al comma 9 possono riunirsi congiuntamente.

3. Riconfigurazione del Centro di spesa autonomo InfoSapienza

- **Dopo il comma 3 dell'art. 11, sono inseriti i seguenti commi 3bis e 3ter:**

3bis. Ai fini di un'efficace programmazione, organizzazione e sviluppo di particolari servizi di interesse generale dell'Ateneo, oltre alle tipologie di Centri previsti dal precedente comma 1, possono essere, altresì, istituiti Centri di spesa autonomi, disciplinati da appositi Regolamenti approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di

Amministrazione. Ai Centri previsti dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del vigente Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3ter. Nell'ambito dei Centri previsti dal comma precedente, Infosapienza è un Centro di spesa autonomo ad ordinamento speciale, con funzioni di programmazione e sviluppo tecnologico, finalizzato all'Information Communication Technology della Sapienza. Il Centro di spesa è diretto, per gli aspetti di indirizzo e programmazione, da un delegato del Rettore, coadiuvato a titolo consultivo da un comitato, ed ha un Dirigente responsabile tecnico-amministrativo, nominato dal Direttore generale. Essi hanno, rispettivamente, capacità progettuale e gestionale tecnico-



3 MAG. 2011

amministrativa. Il Centro formula un piano di spesa nell'ambito dello stanziamento annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione e predispone, alla fine dell'anno finanziario, una relazione generale delle attività, degli investimenti e delle spese.

- **All'art. 20, dopo il comma 2, il comma 3 è abrogato, di conseguenza i commi successivi assumono la numerazione progressiva da 3 a 8.**

4. Ridefinizione delle Macroaree

- **Il comma 2, dell'art. 4, è integrato, dopo le parole "rappresentanti delle macroaree", come segue:**

"costituite da Dipartimenti aventi finalità didattico-scientifiche affini";

- **All'art. 14, comma 3, dopo le parole "... professori ordinari, uno per ciascuna di 6 macroaree ...", i termini "dei settori scientifico-disciplinari" sono sostituiti con i termini "dei Dipartimenti", così che il punto risulta riformulato come segue:**

"6 Direttori di Dipartimento anche in rappresentanza dei professori ordinari, uno per ciascuna di 6 macroaree dei Dipartimenti, determinate dal Senato Accademico";

- **All'art. 14, comma 3, dopo le parole "... professori associati, uno per ciascuna di 6 macroaree..", il termine "scientifico-disciplinari" è sostituito con i termini "dei Dipartimenti", così che il punto risulta riformulato come segue:**

"6 professori associati in rappresentanza dei professori associati, uno per ciascuna di 6 macroaree dei Dipartimenti";

All'art. 14, comma 3, dopo le parole "... ricercatori, uno per ciascuna di 6 macroaree.." il termine "scientifico-disciplinari" è sostituito con i termini "dei Dipartimenti", così che il punto risulta riformulato come segue:

"6 ricercatori in rappresentanza dei ricercatori, uno per ciascuna di 6 macroaree dei Dipartimenti";

- **All'art. 27, dopo il comma 2, è inserito il comma 2bis:**

"2bis. Le macroaree sono stabilite dal Senato Accademico e sono costituite da Dipartimenti aventi finalità didattico-scientifiche affini".



3 MAG. 2011

- ❖ **Il Presidente pone in votazione le modifiche di Statuto riguardanti l'Affidamento dei patrocinii legali dell'Università.**

IL SENATO ACCADEMICO

TENUTO CONTO di quanto emerso nel corso del dibattito

Componenti 43, maggioranza assoluta 22, presenti e votanti 38: con 37 voti favorevoli del Rettore e dei prof.ri Biagioni, Avallone, Masiani, Vestroni, Carlucci Aiello, Negrini, Fattori, Rossi, Redler, Ziparo, Gaudio, Nesi, Orlandi, Righetti, Santoro Passarelli, Baumgartner, Valesini, Scalzo, Quaglia, Valenza, Ragozzino, Antonaci, Cerreto, Borruto, Piras, Giglioni, Fiori, Realacci, dei sig.ri Altezza, Orsini, De Lorenzo, Delli Poggi, Rodà, arch. Barberio, dott.ri Mellace e Messano e 1 voto contrario del sig. Fioravanti.

DELIBERA

di approvare le seguenti modifiche di Statuto:

5. Affidamento dei patrocinii legali dell'Università

- **Il comma 5, dell'art 2, è sostituito come segue:**

"5. La "Sapienza", con apposita e motivata disposizione del Direttore generale, stabilisce autonomamente, in base a valutazioni discrezionali di opportunità e convenienza, se avvalersi del patrocinio degli avvocati dell'Ufficio legale interno di Ateneo, ovvero di professionisti del libero Foro, in luogo dell'Avvocatura dello Stato, secondo le procedure in uso e nel rispetto della normativa vigente".

- **Il comma 2, dell'art. 13, è integrato dalla seguente lettera l):**

"l) conferisce, quale rappresentante legale, previa motivata disposizione del Direttore generale, procura alle liti agli avvocati dell'Ufficio legale interno di Ateneo e ai professionisti del libero foro".

- **Il comma 8, dell'art. 20, è integrato, dopo le parole "conto consuntivo dell'Università", come segue:**



Senato
Accademico

Seduta de

"ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con motivata disposizione, promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e di transigere;"

- 3 MAG. 2011

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati